

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONI CARBURANTI – CHIARIMENTI
--

Con la circ. 30.4.2018 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in ordine alle novità contenute nella L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) in tema di fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di carburanti.

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stato introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto.

In tema di detraibilità IVA e di deducibilità dei costi di acquisto, nei commi 922 e 923 sono state inoltre introdotte specifiche disposizioni che prevedono l'utilizzo di particolari mezzi di pagamento.

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai fini della redazione della fattura, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72. Tra gli elementi obbligatori non risultano, dunque, né la targa, né altri estremi identificativo del veicolo, come era, invece, previsto per la "scheda carburante". Sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo "MezzoTrasporto" del *file* della fattura elettronica. Ciò garantirà in ogni caso la possibilità di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, elemento utile ai fini della deducibilità.

Si segnala, inoltre, che, nel caso in cui nella stessa fattura siano presenti la cessione del carburante e l'acquisto di altri beni o servizi, come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc., questa dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico.

ESCLUSIONE PER I CARBURANTI DIVERSI DA QUELLI PER AUTOTRAZIONE

L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione è stata introdotta al fine di contrastare i fenomeni di frode IVA presenti nel settore. Per questo motivo le novità non interessano le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili. In relazione alle cessioni di queste tipologie di

carburante (diverse da quelle per autotrazione), la spesa potrà essere documentata con le modalità attualmente in uso.

FATTURAZIONE DIFFERITA

È consentita l'emissione di fattura differita nell'ambito delle cessioni dei carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione dei soggetti fra i quali è effettuata l'operazione ai sensi del DPR 472/96.

STRUMENTI DI PAGAMENTO

La L. 205/2017 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di detraibilità dell'IVA sull'acquisto dei carburanti e di deducibilità dei relativi costi, subordinando le stesse all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento. Si tratta, in particolare, degli assegni, bancari e postali, circolari e non, dei vaglia cambiari e postali e dei mezzi elettronici previsti all'articolo 5 del DLgs. 82/2005. Secondo quanto precisato nella circolare 8/2018, non può essere negata *"l'idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa"*. In presenza degli altri elementi previsti dal TUIR (inerenza, competenza, congruità), sarà quindi consentita, la deduzione anche ai fini delle imposte dirette.

Con riguardo ai contratti di *"netting"*, l'Amministrazione finanziaria precisa inoltre che dovranno essere documentate con fattura elettronica solo le operazioni che vedono la compagnia petrolifera emettere buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale della stessa compagnia, rifornendosi di carburante secondo l'accordo tra le parti. Se, invece, il buono o la carta consentono di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si sarà in presenza di un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA, in mancanza del presupposto oggettivo, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.